rag. ***Gioacchino De Marco*** *–* *dott.* ***Riccardo Canu*** *–* *dott.* ***Elena Zanon***
Consulenti del lavoro in Udine – Via Zanon 16/6 tel.0432 502540

~

Udine, 8.11.2010

Oggetto: videosorveglianza nei luoghi di lavoro

Ogni Ditta ha il diritto/dovere di salvaguardare il proprio patrimonio aziendale da ogni intrusione anche non violenta che possa compromettere il suo regolare funzionamento.
Per tale motivo l'installazione di adeguati impianti di video-sorveglianza deve ritenersi rispettosa dei principi basilari di liceità, necessità, proporzionalità e finalità indicati dal Garante della Privacy.

Tale diritto/dovere dell'Azienda deve trovare contemperamento con quanto previsto dall' art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che pone un divieto per il datore di lavoro di controllare, anche indirettamente, l'attività lavorativa dei propri dipendenti attraverso l'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature aventi come unica finalità tale controllo.

L'art.4 della Legge 300/70 infatti, consente l'utilizzo di dette apparecchiature quando ciò sia giustificato da specifiche esigenze organizzative, produttive o di sicurezza dell'azienda, e ciò anche se ne derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. I cosiddetti controlli difensivi volti a tutelare il patrimonio aziendale e/o ad accertare condotte illecite del lavoratore sono quindi in ogni caso ammessi.

Tuttavia, l'installazione degli apparecchi è ammessa solo:

- previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali;
- con autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) in mancanza di accordo o, nelle aziende di minori dimensioni ,ove mancano tali rappresentanze Sindacali.

L'accordo con le RSA/RSU o l'autorizzazione della D.P.L. devono in ogni caso essere preventivi rispetto alla installazione delle apparecchiature. La mancata messa in funzione di impianti che sono stati già installati (con dichiarazione dell'impresa installatrice che "l'impianto è a norma") non consente di "by-passare" il divieto. La normativa infatti si applica anche se l'impianto non è stato messo in funzione ma potrebbe, anche solo potenzialmente, essere utilizzato.

La Direzione Provinciale del Lavoro, ricevuta la domanda, informa le Organizzazioni sindacali territoriali della richiesta e provvede ad effettuare un sopralluogo nei locali ove sono situate le telecamere.

Le procedure sindacali o amministrative sopra descritte devono essere osservate anche quando il lavoratore, che deve essere informato dell'installazione, ha prestato il suo consenso a tale controllo.

Si ha motivo di ritenere che la normativa trovi applicazione anche nei confronti dei collaboratori non dipendenti.

rag. ***Gioacchino De Marco*** *–* *dott.* ***Riccardo Canu*** *–* *dott.* ***Elena Zanon***
Consulenti del lavoro in Udine – Via Zanon 16/6 tel.0432 502540

~

Per un giusto equilibrio tra sicurezza, privacy e dignità del lavoro - tralasciando l' art.615 bis del codice penale sulle interferenze illecite nella vita privata - è necessario fare riferimento, oltre che all'art.4 sopra citato, anche alle norme in materia di privacy (art. 114 D.Lgs. 196/2003) e ai provvedimenti del Garante (Decalogo delle regole sulla videosorveglianza del 29.11.2000, Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004 e Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8.04.2010).

La normativa sopra richiamata vale sia per le riprese con registrazione delle immagini (ammessa per un massimo di 24 ore successive alla rilevazione) che per quelle senza registrazione. Anche le telecamere non funzionanti e utilizzate solo come deterrente rientrano nel divieto in quanto possono condizionare il movimento e il comportamento delle persone. Si ritiene tuttavia che tale condizionamento non si realizzi sul posto di lavoro qualora il lavoratore ne sia informato.

Si ricorda che la violazione delle norme indicate costituisce un illecito di natura penale e una condotta antisindacale; inoltre le registrazioni raccolte in violazione non fanno prova contro il lavoratore né ai fini disciplinari né ai fini risarcitori.

La procedura di videoregistrazione va riportata nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

In allegato alla presente si riportano un fac-simile di istanza alla D.P.L., uno di accordo sindacale e una bozza per la comunicazione ai dipendenti.

Lo Studio rimane disponibile a curare i contatti con le Organizzazioni sindacali e/o l'iter presso la D.P.L. necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Fac –simile richiesta autorizzazione installazione impianti audiovisivi

Spett.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO VIGILANZA TECNICA
Via
Città

Luogo e data

Oggetto: richiesta autorizzazione installazione impianti audiovisivi

La scrivente Ditta, con sede in ……., intende installare nel proprio stabilimento sito in ……. degli impianti audiovisivi (telecamere) dai quali può derivare, anche indirettamente, durante l'orario di lavoro, un controllo a distanza dei propri dipendenti.
L'installazione è richiesta dall'esigenza di meglio tutelare la sicurezza e il patrimonio aziendale.
La Ditta impiega attualmente nell'unità locale indicata n……. dipendenti.
Non essendo costituita presso la sede interessata alcuna rappresentanza sindacale aziendale, la scrivente chiede di essere autorizzata da Codesta Spett. Direzione Provinciale del Lavoro all'indicata installazione.
A tal fine allega alla presente richiesta:

- le planimetrie relative alla disposizione delle telecamere e degli impianti di videoregistrazione con indicazione delle postazioni di lavoro e del cono di ripresa sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza (3 copie);
- la descrizione specifica degli impianti da installare e del dispositivo di registrazione auto-cancellante (se già noto);
- 2 marche da bollo da € 14,62.

Dichiara inoltre:

- che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi-servizi);
- che viene nominato quale incaricato alla videosorveglianza il sig._____il quale solo potrà accedere all'apposito mobilie in cui sono custodite le registrazioni;
- che le registrazioni saranno conservate per non più di 24 ore escludendo da tale computo i giorni di chiusura dell'unità locale; trascorso tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
- che prima dell'installazione del sistema di videosorvaglianza provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del D.lgs 196/2003 e di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/70. Gli utenti saranno informati con appositi cartelli.

Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Fac – simile accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per installazione impianti audiovisivi

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

In data ……. presso ……. si sono incontrati:

- la Ditta ……,
  corrente in ……., rappresentata da
  ……..;

- le R.S.A. nelle persone dei Sigg. ……;

premesso che:

- la Ditta esercita l'attività di ……;
- la Ditta occupa n° …….dipendenti;
- la Ditta, per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza, ritiene di dotarsi di un impianto di videosorveglianza;

si conviene quanto segue:

la Ditta …….. provvederà ad installare nei locali aziendali n°…….. telecamere, collocate secondo la disposizione rilevabile dalla planimetria allegata che indica il posizionamento delle postazioni di lavoro e del cono di ripresa sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza.

Incaricato alla video sorveglianza è il Sig…… ……, alla presenza del quale solo possono essere visionate le videoregistrazioni.

Gli impianti saranno messi in funzione, compatibilmente con i tempi tecnici di installazione e attivazione, entro il ……..

Le parti si danno atto che i lavoratori saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta, anche mediante sottoscrizione di copia del presente accordo con allegata planimetria o di altra comunicazione idonea allo scopo.

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- i lavoratori -ed i cittadini in genere- che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

- viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche; le immagini non saranno diffuse all'esterno.

Le parti convengono inoltre che:

- nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati e che le stesse non possano essere visionate da estranei;
- Il posizionamento sarà effettuato in modo tale che il personale solo incidentalmente possa venire ripreso nell'angolo visuale delle telecamere;
- nelle attività di sorveglianza sarà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa: non saranno quindi effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta _____ Per le R.S.A. _____

Fac –simile informativa ai dipendenti

Con la presente, la scrivente Azienda intende comunicarLe che, al fine di meglio tutelare il patrimonio aziendale e per esigenze di sicurezza, ha deciso di installare un impianto di videosorveglianza nei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa , attenendosi a quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 e nel rispetto dell'art. 4 della Legge 300/70.

A tal fine:

a) La informiamo di quanto segue:

- incaricato della videosorveglianza è il sig……..
-le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente, quali spogliatoi o servizi;
-avranno accesso alla registrazione esclusivamente le seguenti persone: ……..;
-le registrazioni non saranno conservate per un periodo di tempo superiore a 24 ore; dopo tale periodo si provvederà all'immediata cancellazione delle stesse;
-le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno.

b) Le alleghiamo le planimetrie relative alla disposizione delle telecamere e del cono di ripresa delle stesse sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza ;

Data_____

Firma per ricevuta **_____**